



Processo penale e giustizia n. 2 | 2019

# Scenari

## *Overviews*

# NOVITÀ LEGISLATIVE INTERNE

## NATIONAL LEGISLATIVE NEWS

di Fabrizio Rippa

### MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEL REATO E IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

(L. 9 gennaio 2019, n. 3)

Il 18 settembre 2018, dopo un *iter* parlamentare non privo di momenti di frizione tra le attuali forze di maggioranza, ma ciò nonostante abbastanza rapido, è stata definitivamente approvata dal Parlamento la l. 9 gennaio 2019, n. 3, intitolata “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. Il provvedimento (pubblicato in *G.U.*, Sr. gen., 16 gennaio 2019, n. 13) è entrato in vigore il giorno 31 dello stesso mese (salvo le modifiche in tema di prescrizione, che entreranno in vigore, ai sensi del comma 2 della stessa legge, a far data dal 1 gennaio 2020).

Il provvedimento finale, come è noto, va ben oltre le iniziali intenzioni del Governo, che il 24 settembre del 2018 – tramite il Ministro della Giustizia Bonafede – aveva presentato alla Camera il d.d.l. n. 1189 in materia di reati contro la p.a., suggestivamente definito “spazza-corrotti”: nelle more dei lavori parlamentari e del dibattito politico sul tema della “giustizia” (complessivamente inteso), il progetto legislativo ha assunto una portata decisamente più ampia, investendo in particolare il delicato tema della prescrizione del reato, istituto di parte generale che era stato riformato appena un anno prima tramite la riforma Orlando, l. 23 giugno 2017, n. 103.

Il testo della legge consta di un unico articolo, composto di 30 commi, seguendo una tecnica legislativa oramai consueta e non esente da profondi aspetti di criticità, data l’eterogeneità delle modifiche introdotte, le quali non solo attengono a tre differenti “settori” (quelli indicati in rubrica), ma che all’interno degli stessi coinvolgono istituti e norme di parte generale e parte speciale (compresi alcuni comparti di legislazione complementare, come quella della responsabilità degli enti *ex* d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o delle operazioni sotto copertura), di diritto processuale e di diritto penitenziario.

Nel tentativo di ricostruire quanto più schematicamente ed esaustivamente possibile le misure adottate, si procederà elencandole in base alla loro pertinenza alle tre macro-aree di intervento che caratterizzano la legge (reati contro la pubblica amministrazione; prescrizione del reato; trasparenza dei partiti e movimenti politici), il cui filo conduttore sembra essere, in ogni caso, quello di un irrigidimento del “momento” repressivo, in particolare in tema di malaffare e di conflitto di interessi nelle pubbliche amministrazioni e nel mondo partitico; anche se le misure in materia di prescrizione e quelle in tema di riabilitazione, in un certo senso, generalizzano tale “opzione punitiva”.

### REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Assecondando un moto di riforma perpetuo che non sembra lasciar sedimentare gli effetti delle precedenti riforme del 2012 e del 2015 (sulla base di analisi empiriche non del tutto consapevoli, che ne hanno “misurato” l’inefficacia alla stregua di parametri tutt’altro che oggettivi, e più che altro incentrati sul dato della mera percezione – benché qualificata – dei fenomeni corruttivi), con la legge in commento si è provveduto ad aumentare ulteriormente il già munito armamentario degli strumenti penali di contrasto ai principali delitti contro la pubblica amministrazione, operando sul piano strettamente sanzionatorio (ove assistiamo, in particolare, all’inasprimento delle pene accessorie); su quello delle strategie di accertamento – investigative e processuali – dei fenomeni *latu sensu* corruttivi, (ove vengono inserite nuove cause di non punibilità e si interviene sulla già discussa figura dell’agente sotto copertura, am-

pliandone la disciplina); su quello dell'esecuzione delle pene, anche questo innovato seguendo logiche di estremo rigore. Vengono inoltre accorpate in un'unica disposizione le figure del millantato credito e del traffico di influenze illecite, mediante l'abrogazione dell'art. 346 c.p. e l'inserimento delle condotte di mera asserzione di relazioni di influenza nell'ambito dell'art. 346-bis c.p. Non mancano disposizioni, poi, in tema di responsabilità "da reato" degli enti. Di seguito si riportano, raggruppate per settore di pertinenza o per tipo di intervento, tutte le innovazioni apportate dalla riforma.

### *Modifiche o abrogazione di reati*

La novità di maggior rilievo, come detto poc'anzi, riguarda il confluire delle condotte di millantato credito nel riformulato delitto di traffico di influenze illecite, modifiche "indotte" dal contesto internazionale che ha segnalato, tramite il G.R.E.C.O., la necessità di dare quanta maggiore "copertura penale" possibile a questo tipo di accordo illecito, considerato prodromico rispetto alle ipotesi corruttive vere e proprie. Anche le altre innovazioni di ordine "sostanziale" traggono origine dalla necessità di adeguamento della legislazione interna agli obblighi di natura convenzionale.

Nel dettaglio:

- viene abrogato, *ex art. 1, comma 1, lett. s)*, l'art. 346 c.p. (millantato credito);
- contestualmente, viene modificato (*ex art. 1, comma 1, lett. t)*, nn. 1, 2 e 3) l'art. 346-bis c.p. in tema di traffico di influenze illecite: inserendo l'art. 318 c.p. nell'iniziale clausola di riserva; aggiungendo la condotte di mera vanteria di relazioni asserite (assorbendo così le vecchie ipotesi di millantato credito, che vengono parificate a quelle di sfruttamento di relazioni effettivamente esistenti); inserendo nel catalogo dei decisori pubblici destinatari dell'illecita influenza tutti i soggetti di cui all'art. 322-bis c.p.; sostituendo la più ristretta nozione di «vantaggio patrimoniale» (ai commi 1, 2 e 3) con quella di «altra utilità»; aggravando la pena base, che nel massimo passa da tre anni a quattro anni e sei mesi (rimane invariato il minimo, un anno); sostituendo il compimento di un atto contrario (o il ritardo o l'omissione di un atto dell'ufficio) con il generico esercizio della funzione o dei poteri quale possibile oggetto della futura mediazione (e dunque rendendo penalmente rilevante anche l'influenza illecita rivolta sia all'asservimento della funzione o dei poteri pubblici, sia al compimento di un atto conforme ai doveri di ufficio); inserendo l'atto contrario (o l'omissione e il ritardo dell'atto dovuto) nell'ipotesi aggravata di cui al quarto comma.

Tali modifiche, volte a dare attuazione alle indicazioni formulate in sede sovranazionale (in particolare quelle contenute nell'*Addenda al Second Compliance Report* sull'Italia, approvato dal G.R.E.C.O. il 18 giugno 2018) hanno come effetto principale, oltre ad un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio (eccetto il caso della millanteria, visto che il precedente art. 346 prevedeva un massimo di cinque anni), quello di rendere punibile "l'acquirente" dell'illecita influenza anche nel caso di relazione con il pubblico decisore meramente millantata e non realmente esistente (con parificazione, forse incongruente, del trattamento sanzionatorio per le ipotesi di reale possibilità di sfruttamento di un rapporto effettivamente esistente con il soggetto pubblico), quale effetto della contestuale abrogazione dell'art. 346 c.p. e l'inserimento delle relative condotte tipiche nell'ambito dell'art. 416-bis c.p. In tal modo viene definitivamente reciso il legame che, in costanza del vecchio assetto normativo, assimilava il millantato credito ad un'ipotesi di tipo fraudolento, con natura pluri-offensiva (e che dunque colpiva, secondo una tesi poi diventata da ultimo minoritaria sia in dottrina che in giurisprudenza, non solo il bene del corretto funzionamento della p.a., ma, in seconda battuta, anche quello del patrimonio del "compratore di fumo"). Rimane invece piuttosto indeterminata la descrizione della condotta tipica: il riferimento all'"illecita mediazione" (e la contestuale assenza di una regolamentazione del fenomeno del *lobbying*) rende, infatti, molto difficile per l'interprete orientarsi nel distinguere tra attività di rilievo penale a mere attività di intermediazione tra portatori di interessi e soggetti pubblici decisori, soprattutto se investiti di cariche politiche;

- sempre sulla scorta delle indicazioni contenute nell'*Addenda al Second Compliance Report* sull'Italia del G.R.E.C.O. (che rimarcava l'esigenza di estendere l'ambito applicativo delle norme in materia di corruzione a tutti i pubblici ufficiali stranieri), viene modificato l'art. 322-bis c.p. (*ex art. 1, comma 1, lett. o)*, nn. 1, 2, e 3), al quale viene anche sostituita la rubrica con la seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri». Le modifiche,

nello specifico, riguardano: l'aggiunta di due nuovi numeri, il 5-ter ed il 5-quater, al comma 1 della disposizione in esame, con i quali viene estesa la punibilità per i delitti lì richiamati anche alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio, nell'ambito delle organizzazioni pubbliche internazionali ed ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali (art. 1, comma 1, lett. o), n. 2); e la soppressione, al secondo comma, n. 2 delle parole «, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria». In tale maniera, eliminando tali specifiche finalità, dovrebbe risultare esteso l'ambito applicativo per i delitti previsti al comma due dell'art. 322-bis c.p. (ovvero quelli di cui agli artt. 319-quater, comma 2, c.p., 321 e 322, commi 1 e 2, c.p.) quando la dazione, l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità sia effettuata a favore di persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali (ove, per questi ultimi, sarebbe già bastato il loro inserimento ai sensi del nuovo n. 5-ter del comma 1, stante l'espresso richiamo, al n. 1 del comma 2, di tutti i soggetti indicati al primo comma dello stesso articolo).

### *Pene principali*

A parte il caso della corruzione per l'esercizio della funzione, non si è ritenuto opportuno intervenire sulle pene principali previste per i delitti in materia di contrasto ai fenomeni corruttivi, peraltro già sensibilmente aumentate dapprima con la riforma del 2012 e successivamente con quella del 2015. Nella stessa *Relazione* di accompagnamento all'originario disegno di legge, veniva infatti affermato come «un ulteriore, generalizzato aggravamento delle pene principali non sia strumento strategicamente vincente».

Queste le modifiche:

– ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. n), vengono aumentate le pene per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p., che viene ora punito con la reclusione da tre ad otto anni in luogo della precedente forbice che spaziava da uno a sei anni. L'aumento di pena, considerevole, potrebbe “riabilitare” la figura delittuosa in parola, la quale – pur introdotta quale ipotesi “base” di corruzione nel 2012, rispetto alle forme qualificate di corruzione per atto contrario e corruzione per esercizio della funzione – era stata presto ridotta a figura marginale dalla prassi applicativa;

– l'art 1, comma 1, lett. l) prevede, nel caso del delitto di cui all'art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato) la pena della reclusione da uno a quattro anni (in luogo di quella che va da sei mesi a tre anni) nel caso in cui il fatto sia commesso da «un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri». Considerata l'esistenza della circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, n. 9, c.p. (che, almeno nel massimo, avrebbe “pareggiato” l'attuale sanzione prevista nel caso di soggetto attivo qualificato), tale modifica potrebbe leggersi nel senso di conferire natura autonoma, e non più circostanziata, al delitto in parola, quando commesso dai soggetti qualificati suindicati;

– pur non strettamente pertinente alla materia *de qua* (se non nel senso di voler intensificare il contrasto anche alle attività illecite prodromiche rispetto ai fenomeni propriamente corruttivi), l'art. 1, comma 1, lett. u) aumenta le pene previste per il delitto di appropriazione indebita *ex art.* 646 c.p., che ora prevede la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 1.000 a euro 3.000 (precedentemente la pena detentiva era fino a tre anni e quella pecuniaria fino a euro 1.032).

### *Pene accessorie*

Una delle anime portanti della riforma (che giustifica la gergale etichettatura delle legge come “spazza-corruttori”, e “sancisce” uno dei *leit-motiv* delle attuali forze politiche di maggioranza) è quella relativa alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, il cui complessivo inasprimento mira al definitivo allontanamento dei malfattori dai luoghi in cui si amministra la “cosa pubblica” (tanto da riecheggiare simbolicamente, anche per i corruttori, la figura del Daspo).

Nello specifico:

– attraverso l'art. 1, comma 1, lett. *m*) si sostituisce completamente l'art. 317-*bis* c.p. in tema di pene accessorie innovando sotto diversi aspetti la previgente disciplina: viene innanzitutto allargato il novero dei reati la cui condanna comporta l'applicazione perpetua dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione – tale ultima misura non era in precedenza prevista dall'art. 317-*bis* – aggiungendo alle ipotesi di cui agli artt. 314, 317, 319 e 319-*ter* c.p. i delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), di corruzione aggravata ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p., di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater*, comma 1, c.p.), di corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), di c.d. corruzione attiva (art. 321 c.p.), di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), dei delitti previsti dagli artt. (contestualmente riformulati, v. *supra*) 322-*bis* e 346-*bis* c.p.; fatta salva in ogni caso la possibilità, in caso di applicazione di dette misure, di ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, aumentano considerevolmente i termini di durata nel caso di applicazione temporanea, che da uno a cinque anni passano da cinque a sette anni; il limite di condanna per ottenere la misura temporanea passa da tre anni a due anni di reclusione (considerando anche la pena base e non più solo quella inflitta in caso di circostanze attenuanti, in virtù dell'ampliamento del catalogo dei reati per i quali possono essere applicate tali misure accessorie); in ossequio al principio di proporzionalità, le pene accessorie avranno durata temporanea – sempre da cinque a sette anni – anche nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante della particolare tenuità di cui all'art. 323-*bis*, comma 1, c.p.; nel caso della circostanza attenuante della collaborazione prevista dal secondo comma di tale ultima disposizione le sanzioni accessorie che si accompagneranno alla condanna avranno natura temporanea e durata da uno a cinque anni (tale ultima previsione si allinea, nella sua logica clemenziale, a quella, più “radicale”, della nuova causa di non punibilità prevista all'esordiente art. 323-*ter*, sul quale *infra*);

– viene sostituito, ex art. 1, comma 1, lett. *c*), l'art. 32-*quater* c.p. in tema di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, nel quale viene aggiornato il catalogo dei reati la cui condanna comporta l'applicazione della suindicata pena accessoria temporanea se commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa (ovviamente, rispetto al novero dei reati contemplati dal novellato art. 317-*bis* c.p., dovrà tenersi conto dell'inclusione in tale disposizione sia della misura perpetua che di quella temporanea in tema di incapacità a contrattare con la p.a., con possibili difetti di coordinamento e sovrapposizioni fra le due discipline). Nello specifico vengono inseriti gli artt. 314, comma 1, 319-*ter*, 346-*bis*, 452-*quaterdecies*, c.p. e viene eliminato il riferimento all'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

– la “messa al bando” dei pubblici agenti infedeli viene attuata anche tramite alcune modifiche in tema di riabilitazione (modifiche che in realtà riguardano ogni ipotesi di condanna a pena accessoria perpetua e non solo, come prevedeva l'originario disegno di legge, quelle pertinenti l'ambito dei delitti contro la p.a.): per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. *i*), viene infatti aggiunto in coda all'art. 179 c.p. un nuovo comma, ai sensi del quale «la riabilitazione [...] non produce effetti sulle pene accessorie perpetue». L'estinzione delle stesse, inoltre, potrà aversi solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a sette anni a partire dalla riabilitazione, sempre a condizione che il condannato abbia dato (*rectius*, continuato a dare) prove effettive e costanti di buona condotta. Dunque, e nella migliore delle ipotesi (ovverosia quella di cui all'art. 179, comma 1, c.p.), in caso di condanna cui consegua una pena accessoria perpetua, il destinatario potrà chiedere la riabilitazione solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dall'esecuzione o dall'estinzione per qualunque altro motivo della pena principale, dopodiché, in costanza di atteggiamento virtuoso, occorrerà aspettare altri sette anni per veder svanire anche gli effetti della pena accessoria (senza poter neanche usufruire, come si vedrà in seguito, dei benefici premiali conseguenti al buon esito dell'affidamento in prova ai servizi sociali, stante la contestuale modifica dell'art. 47, comma 12, ord. penit.): lo stigma con cui il legislatore ritiene di dover marchiare i “corrottori” (chiunque, in verità, abbia subito una pena accessoria perpetua), dunque, sarà davvero difficile da lavar via, continuando ad ammantare il condannato per un periodo di almeno dieci anni dall'avvenuta espiazione della condanna principale (e si consideri che, rispetto all'originario disegno di legge, i termini per poter ottenere l'effetto estintivo sono stati notevolmente ridotti, visto che inizialmente si era pensato ad un periodo di almeno 12 anni dalla riabilitazione);

– la mano dura del legislatore riformista colpisce anche la disciplina prevista in caso di sospensione condizionale della pena: in deroga alla regola generale per la quale tale istituto riverbera effetti anche sulle pene accessorie, viene prevista, tramite l'aggiunta disposta dall'art. 1, comma 1, lett. *h*) all'art. 166, comma 1, c.p., la possibilità per il giudice di disporre «che la sospensione non estenda i suoi effetti alle

pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione», nei casi di condanna per i delitti di cui agli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, comma 1, 320, 321, 322, 322-*bis*, e 346-*bis* c.p.;

– un potere discrezionale del giudice di applicare le due pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la p.a. viene previsto anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti: ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. e), n. 2, viene aggiunto il comma 1-*ter* all'art. 445 c.p.p., in virtù del quale il giudice potrà ora disporre l'applicazione di tali provvedimenti anche nel caso in cui la pena *ex art. 444*, comma 2, c.p.p. applicata per i delitti di cui agli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, comma 1, 320, 321, 322, 322-*bis*, e 346-*bis* c.p., non superi i due anni di reclusione soli o congiunti alla pena pecuniaria, limite che solitamente inficia la possibilità di applicare le misure accessorie ai sensi del primo comma dello stesso art. 445 c.p. (il quale viene appositamente modificato, *ex art. 1*, comma 4, lett. e), n. 1, mediante l'aggiunta finale del periodo: «Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-*ter*»);

– sempre in tema di “patteggiamento”, viene prevista la possibilità (mediante l'aggiunta del comma 3-*bis* all'art. 444 c.p.p., *ex art. 1*, comma 4, lett. d) che nel corso dei procedimenti per i delitti di cui al punto precedente, la richiesta della pena possa essere formulata dalla parte in maniera tale da subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'art. 317-*bis* c.p., ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice dovrà rigettare la richiesta qualora ritenga, sempre in base al suo potere discrezionale, di applicare le pene accessorie o ritenga che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa.

#### La riparazione pecuniaria

Sulla scia di alcune indicazioni avanzate in sede O.C.S.E. tramite il *Working Group on Bribery* (organismo che vigila sull'attuazione della Convenzione sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali), è stata modificata la disciplina relativa alla riparazione pecuniaria *ex art. 322-quater* c.p. (*ex art. 1*, comma 1, lett. q) In verità l'organismo internazionale suggeriva (tramite le raccomandazioni rivolte all'Italia nel 2014) di valutare l'opportunità di introdurre sanzioni pecuniarie nei confronti di soggetti condannati per corruzione, mentre il legislatore nostrano ha ritenuto non opportuno intervenire sull'impianto delle pene principali, preferendo rivolgere le sue attenzioni all'eterogenea platea degli strumenti sanzionatori ablativi dei proventi da reato. Viene così modificato l'art. 322-*quater* c.p. (introdotto nel 2015, ed il cui inquadramento sistematico è risultato sin da subito problematico), amplificandone la portata afflittiva (e dunque sanzionatoria in senso stretto) e rendendo ancora più difficili i già imperfetti meccanismi di coordinamento con la figura della confisca *ex art. 322-ter* c.p. Nello specifico, le modifiche riguardano:

– l'introduzione dell'art. 321 c.p. nel catalogo dei reati “presupposto”, per cui tale misura sanzionatoria verrà da oggi applicata anche al corruttore o non solo più all'agente pubblico corrotto;

– la sostituzione della precedente dizione «di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'art. 319-*ter*, in favore dell'amministrazione della giustizia» con la seguente: «di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio» (con modifiche rispetto al progetto iniziale, ove il carattere schiettamente sanzionatorio della misura era ancora più accentuato, essendo originariamente previsto che la somma da devolvere non dovesse essere comunque inferiore a euro 10.000);

– viene coerentemente modificato anche l'art. 165 c.p., comma 4, c.p. (tramite l'art. 1, comma 1, lett. g), adeguandolo alla nuova formulazione dell'art. 322-*quater* c.p. Come si ricorderà, tale disposizione, introdotta nel 2015, rende tale misura un obbligo al cui adempimento il giudice è tenuto a subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena;

– sempre in tema di misure ablatorie, viene introdotto l'art 322-*ter*.1, rubricato «custodia giudiziale dei beni sequestrati» (art. 1, comma 1, lett. p). Secondo tale disposizione «i beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati nell'art. 322-*ter*, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative».

### Causa di non punibilità

Di particolare rilievo, ai fini del rafforzamento delle strategie di contrasto alla delittuosità corruttiva, è la previsione nel codice penale di una nuova causa speciale di non punibilità per chi denuncia l'accordo illecito (misura che venne già pensata, e poi mai attuata, ai tempi della c.d. "proposta di Cernobio"). Tale operazione viene realizzata mediante l'introduzione, *ex art. 1, comma 1, lett. r)*, dell'art. 323-ter c.p. Secondo tale nuova ipotesi «non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili». Il secondo comma della novella disposizione stabilisce che «la non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuare il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma». Ai sensi del terzo comma, inoltre, «la causa di non punibilità non si applica quando la denuncia è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2016, n. 146».

Le intenzioni del legislatore, mediante l'introduzione di tale ipotesi di non punibilità sono chiare, e mirano ad indebolire il legame di complicità che avviluppa il corrotto ed il corruttore, e che normalmente rende più difficoltosa l'emersione di tali tipologie delittuose, visto il comune interesse a coprirsi vicendevolmente, sia in fase investigativa che processuale. Come illustrato anche nella dichiarazione di accompagnamento all'originario disegno di legge, tale meccanismo dovrebbe operare anche dal punto di vista preventivo, inserendo un fattore di insicurezza (e dunque disincentivante) che impedisce ai due possibili contraenti di poter fare pieno affidamento sulla reciproca omertà e solidarietà. Rispetto all'iniziale progetto, la versione finale della disposizione estende l'operatività della causa di non punibilità anche all'ipotesi di corruzione in atti giudiziari; ne esclude l'applicazione all'agente sotto copertura (era evidente infatti il rischio che, mediante la previsione della non punibilità, lo stesso potesse agire quale vero e proprio agente provocatore); ricollega i termini ultimi per poter denunciare non più all'iscrizione della notizia di reato (che, come rilevato in dottrina ed in sede di commento al primo progetto, è un termine normalmente non conosciuto dal denunciante) ma, per l'appunto, alla circostanza di essere venuto ad effettiva conoscenza di indagini nei suoi confronti; riduce da sei a quattro mesi il termine temporale massimo entro cui è possibile comunque denunciare.

### AGENTE SOTTO COPERTURA

In linea con la precedente misura, per molti aspetti, si rivela anche l'altra tra le innovazioni che hanno più suscitato perplessità durante i lavori parlamentari e che, ciò nonostante, non ha poi subito modifiche nell'approvazione del testo finale, ovverosia quella relativa alla disciplina delle operazioni sotto copertura, di cui alla l. 16 marzo 2006, n. 146. Come si legge nella relazione al d.d.l., tale misura viene ritenuta essenziale ai fini del potenziamento delle strategie investigative per delitti dal difficile accertamento, «perché connotati dalla stretta comunanza di interessi illeciti dei soggetti che vi concorrono e dal legame omertoso che li protegge». Come è noto, il tema delle operazioni sotto copertura richiede sempre estrema prudenza da parte del legislatore affinché selezioni con cura, tra le condotte potenzialmente tipiche da scriminare, solo quelle volte a garantire l'accertamento di fatti di reato *già in atto* e non già anche quelle volte a creare le condizioni per la realizzazione di quegli stessi fatti, sotto forma di istigazione o provocazione. Sotto tale profilo, come ha avuto modo di ammonire più volte anche la giurisprudenza della Corte e.d.u., occorre infatti tenere sempre a mente la distinzione tra agente infiltrato ed agente provocatore, ovvero tra colui che si inserisce in contesti criminosi già in essere, al fine di raccogliere elementi utili ai fini delle investigazioni, e colui che, tramite veri e propri atti di istigazione a commettere un reato, mira ad assicurare alla giustizia chi non ha ancora compiuto alcun delitto. A tal fine, conscio dei possibili rischi, il legislatore ha operato su tre versanti: ha inserito la corruzione ed altri delitti contro la p.a. nella disciplina delle operazioni sotto copertura *ex art. 9, comma 1, lett. a)*, l. 16

marzo 2006, n. 146 (art. 1, comma 8); nella stessa norma ha selezionato, tra le condotte tipiche di alcuni reati contro la p.a. che possono risultare scriminate quando poste in essere dall'agente sotto copertura, unicamente quelle ritenute «necessarie per l'acquisizione di prove relative ad attività illecite già in corso e che non istighino o provochino la condotta delittuosa, ma si inseriscono in modo indiretto o meramente strumentale nell'esecuzione di attività illecita altrui» (per cui gli agenti sotto copertura sono giustificati se «corrispondono danaro o altra utilità in esecuzione di un accordo già concluso da altri o danno danaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo»); ha escluso l'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 322-ter c.p. in favore dell'agente sotto copertura che abbia agito in violazione delle disposizioni di cui alla norma in oggetto (vedi *supra*). Nonostante tali premure, la dottrina non ha mancato di segnalare come, soprattutto nel caso di episodi corruttivi non legati a «circuiti contrattuali definiti», ovverosia quelli scaturenti da contingenze occasionali e normalmente a struttura bilaterale, la condotta corrispondente alla dazione di danaro o altra utilità rischi di sconfinare, più o meno palesemente, nella provocazione.

### ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Il particolare “accanimento” nei confronti degli autori di fatti corruttivi e di malaffare nella p.a. si riverbera anche nel campo dell'esecuzione penale, in particolare attraverso l'inclusione delle fattispecie in materia di corruzione e peculato nel catalogo dei reati ostativi alla concessione dei benefici di cui all'art. 4-bis l. 26 luglio n. 1975, n. 354 (ord. penit.), norma definita «la porta di ingresso ad un regime carcerario differenziato, d'inasprita severità e sostanzialmente ostile alle istanze dell'art. 27, comma 3, c.p.» (T. Padovani). Non sorprendono, allora, le reazioni allarmate della dottrina e degli operatori del diritto, che avanzano da più parti dubbi sulla costituzionalità di tali previsioni (e più in generale sullo stesso regime carcerario prima richiamato).

Queste le modifiche:

- vengono inseriti i delitti di cui agli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, comma 1, 320, 321, 322, 322-bis nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 4-bis (art. 1, comma 6, lett. b);
- la concessione dei benefici penitenziari è subordinata alla circostanza che il condannato collabori «a norma dell'art. 322-bis, secondo comma, c.p.» (art. 1, comma 6, lett. a). Per effetto di questa e di tutte le altre modifiche attuate, dunque, il sistema mira ad ottenere “ad ogni costo” la collaborazione dell'autore di un fatto corruttivo: premiandola con l'esclusione della punibilità, se tale collaborazione interviene durante la fase delle indagini; incentivandola attraverso l'attenuazione del trattamento sanzionatorio, se la respiscenza interviene a processo in corso; e praticamente imponendola, attraverso tale ultima previsione, pena l'impossibilità di accedere ai benefici penitenziari;
- viene modificato (*ex art. 1, comma 7*) l'art. 47, comma 12, ord. penit., aggiungendo, dopo il primo periodo, le parole «ad eccezione delle pene accessorie perpetue».

### CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

La necessità di rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa si è tradotta in un progressivo adeguamento, nel corso degli anni, della nostra normativa interna in materia. Le ultime indicazioni sono quelle contenute nell'*Addenda al Second Compliance Report* sull'Italia, che illustrava le misure ancora non attuate o attuate solo in parte. Oltre alle modifiche in tema di traffico di influenze illecite e di estensione della soggettività attiva a tutti gli agenti stranieri delle norme sulla corruzione (vedi *supra*), il *report* sulla nostra legislazione richiedeva anche ulteriori interventi, volti a garantire la massima effettività e celerità dei procedimenti penali per i delitti di corruzione. Tali modifiche hanno pertanto agito anche sul versante delle condizioni di procedibilità.

In particolare:

- vengono modificate le disposizioni in materia di delitto comune del cittadino e dello straniero all'estero, stabilendo che nel caso di reati di corruzione commessi all'estero non sia più necessaria la ri-



chiesta del Ministro della Giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa. Più nello specifico, mediante l'art. 1, comma 1, lett. *a*), n. 1, viene aggiunto il comma 4 all'art. 9 c.p., il quale prevede che tali atti non siano più necessari per i delitti previsti dagli artt. 320, 321 e 346-*bis* c.p.; al n. 2 dello stesso comma 1, lett. *a*), si prevede l'aggiunta, all'art. 10 c.p., del terzo comma, che egualmente esclude la necessità della richiesta o dell'istanza/querela per i delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* c.p.;

– nella stessa prospettiva dell'adeguamento alle indicazioni del G.R.E.C.O., vengono modificate anche le disposizioni in materia di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, attraverso la soppressione del quinto comma dell'art. 2635 c.c. (art. 1, comma 5, lett. *a*); e del terzo comma dell'art. 2635-*bis* c.c. (art. 1, comma 5, lett. *b*). In tal modo si generalizza il regime di procedibilità d'ufficio per le ipotesi di corruzione tra privati (in precedenza riservato solo alle ipotesi in cui dal fatto fosse derivato un effetto distorsivo per la concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi) e si elimina la procedibilità a querela per il caso di istigazione alla corruzione tra privati;

– la sostituzione della procedibilità a querela con quella di ufficio prevista dall'art. 649-*bis* c.p. viene estesa ad ulteriori casi, mediante l'aggiunta, allo stesso articolo, delle seguenti parole: «ovvero se la persona offesa è incapace per età o infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità» (art. 1, comma 1, lett. *v*).

## RESPONSABILITÀ “DA REATO” DEGLI ENTI

Sulla falsariga degli interventi che riguardano la responsabilità penale delle persone fisiche, si muovono anche le modifiche apportate alla disciplina della responsabilità degli enti *ex* d.lgs. n. 231 del 2001, che vanno ad incidere sul catalogo dei reati presupposto; sulla disciplina delle sanzioni interdittive; sulla disciplina della collaborazione, anche in quest'ambito fortemente incentivata.

Più precisamente:

– viene introdotta la fattispecie di traffico di influenze illecite nel catalogo dei reati presupposto di cui all'art. 25, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001 (*ex* art. 1, comma 9, lett. *b*), n. 1);

– viene notevolmente aumentata (anche se in misura inferiore di quanto non prevedesse l'iniziale d.d.l, che le portava da cinque a dieci anni) la durata delle misure interdittive, nei casi di condanna per concussione e per i delitti di corruzione previsti ai commi 2 e 3 dell'art. 25: modificando l'art. 25, comma 5 (che originariamente prevedeva una durata non inferiore ad un anno per la sanzione interdittiva), si prevede ora che in tali casi «si applicano le sanzioni previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. *a*), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b*)» (art. 1, comma 9, lett. *b*), n. 2); viene contestualmente modificata la generale previsione di cui all'art. 13, comma 2, che prevede una durata da tre mesi a due anni per le sanzioni interdittive, eccettuando dal suo ambito applicativo le disposizioni del (novellato) art. 25, comma 5;

– la stessa disposizione da ultimo richiamata torna tuttavia ad applicarsi (e con essa i suoi limiti editali), ai sensi del nuovo comma 5-*bis* dell'art. 25 (introdotto *ex* art. 1, comma 9, lett. *b*), n. 3), quando «prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa posta in essere sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;

– una mera operazione linguistica, infine, è quella che modifica l'art. 51 in tema di misure cautelari.

## LE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E AL D.LGS. 29 DICEMBRE 2017, N. 216

Si riportano, di seguito, le ulteriori modifiche in materia di reati contro la p.a. che riguardano le intercettazioni, l'applicazione delle pene accessorie, la confisca:

– viene abrogato, *ex* art. 1, comma 3, il comma 2 dell'art. 6 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, in materia di intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all'art. 614 c.p., eliminando i limiti a

tali attività in precedenza previsti (e riguardanti l'utilizzo di captatore informatico inserito su dispositivo elettronico portatile);

- parallelamente viene modificato l'art. 266, comma 2-*bis*, c.p.p., inserendo nell'elenco dei delitti per i quali è sempre possibile utilizzare tale strumento investigativo «i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'art. 4» (art. 1, comma 4, lett. *a*);

- a catena, la modifica coinvolge anche l'art. 267 c.p.p.;

- viene inserito l'art. 289-*bis* c.p.p. (*ex art.* 1, comma 4, lett. *c*), ai sensi del quale «con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 287, comma 1»;

- viene ampliato il potere del giudice dell'impugnazione in materia di confisca ai sensi dell'art. 578-*bis* c.p.p., inserendo le ipotesi di confisca *ex art.* 322-*ter* c.p. (art. 1, comma 4, lett. *f*);

- infine vengono apportate alcune modifiche all'art. 683, comma 1, c.p.p. (art. 1, comma 4, lett. *g*), nn. 1 e 2).

## PRESCRIZIONE DEL REATO

Le modifiche apportate in tema di prescrizione del reato sono destinate ad avere una portata dirimente, andando ad incidere profondamente sulla disciplina di tale delicato istituto. In effetti, pur mantenendo sostanzialmente inalterato l'impianto edificato dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251 (più nota come *ex Cirielli*) – non mutano, ad esempio, i limiti edittali ed i criteri per calcolare la pena ed i tempi necessari a prescrivere le diverse tipologie criminose, stabiliti dall'art. 157 c.p. – gli interventi attuati con la l. 9 gennaio 2019, n. 3 prevedono importanti modifiche per quanto riguarda la disciplina del *decorso* della prescrizione (andando a sostituire quelle regole che erano state introdotte con la riforma Orlando del 2017). Modifiche che operano non tanto sul piano dell'individuazione del c.d. *dies a quo* (ovverosia del momento in cui tale decorso ha inizio), ove le innovazioni – seppur di rilievo – non richiedono un particolare sforzo dogmatico, muovendosi all'interno di categorie e nozioni ben conosciute; quanto piuttosto sul versante del *dies ad quem*, poiché viene inserita una rivoluzionaria disciplina per la quale, di fatto, alla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna, il decorso della prescrizione *termina* definitivamente (pur avendo il legislatore riformista parlato in questo caso – illogicamente, come si vedrà – di *sospensione*), non essendo più possibile una sua ripresa o un suo nuovo inizio (effetto questo che, conseguentemente alla logica dell'istituto, dovrebbe conseguire solo al suo scadere naturale – ovverosia al momento della sua maturazione – o al momento della definitività del giudizio). Prima di vedere nel dettaglio quali siano state le modifiche introdotte, occorre ribadire che, limitatamente all'istituto della prescrizione, la riforma entrerà in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2020. Sino a tale momento, dunque, dovrà considerarsi ancora vigente la disciplina introdotta dalla riforma Orlando, che verrà abrogata solo successivamente a tale data.

Queste, nel dettaglio, le novità:

- viene sostituito (*ex art.* 1, comma 1, lett. *d*) il primo comma dell'art. 158 c.p., nel quale viene reintrodotta la regola per cui, nel caso di reato continuato, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione; con il ripristino di tale regola, che era stata soppressa dalla *ex Cirielli*, viene evidentemente spostato in avanti il momento in cui si prescrive il reato (laddove in precedenza si doveva tener conto del momento in cui era stato commesso ciascuno dei reati avvinti dal vincolo della continuazione), e deve considerarsi dunque modificata in senso sfavorevole, non applicabile retroattivamente (come di recente ribadito dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 24 del 2017, relativa alla vicenda Taricco, e che ha confermato la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione);

- viene sostituito il secondo comma dell'art. 159 c.p., ai sensi del quale «il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna» (art. 1, comma 1, lett. *e*), n. 1). Vengono inoltre abrogati i commi terzo e quarto della stessa disposizione (art. 1, comma 1, lett. *e*), n. 2);

- viene abrogato, *ex art.* 1 comma 1, lett. *f*), n. 1, il primo comma dell'art. 160 c.p. (che alla sentenza di

condanna o al decreto di condanna attribuiva effetto interruttivo della prescrizione); viene soppressa, al secondo comma della stessa disposizione la parola «pure» (art. 1, comma 1, lett. f), nn. 1 e 2).

Le critiche maggiori si sono concentrate, come era prevedibile, sulle modifiche apportate all'art. 159 c.p.: innanzitutto per l'impropria collocazione sistematica di questa nuova disciplina la quale, a conti fatti, non prevede affatto una ipotesi di *sospensione* del corso della prescrizione, poiché logica vorrebbe che in caso di sospensione tale corso fosse destinato a riprendere. Mentre a norma del novellato art. 159, comma 1, c.p. lo stesso rimane nominalmente sospeso ma per un periodo che dura sino alla esecutività della sentenza (o dell'irrevocabilità del decreto), quando il corso della prescrizione cessa definitivamente. Di fatto, una sospensione che senza soluzione di continuità si collega al momento in cui termina il corso della prescrizione, rappresenta già di per sé il *dies ad quem*, ragione per la quale non sarà più possibile che maturino i tempi di prescrizione nei successivi gradi di giudizio. Di fatto, una volta intervenuta la sentenza di primo grado (sia essa favorevole che di condanna) o il decreto penale, non sarà più possibile far prescrivere il reato, poiché è definitivamente terminato il corso della prescrizione, e senza che vi sia stata una sentenza definitiva. Né si può parlare di interruzione, poiché anche in questo caso, seppur riprendendo dall'inizio, i tempi di prescrizione dovrebbero cominciare a decorrere dal momento dell'interruzione. Del resto a conforto di tale soluzione vi è anche l'espressa abrogazione del primo comma dell'art. 160 c.p. Dunque, seppur dettata dalle stesse logiche che avevano portato la riforma Orlando a prevedere due periodi eventuali di sospensione del corso della prescrizione (dopo la sentenza di primo e di secondo grado, ciascuno per un tempo non superiore a sei mesi, e solo a seguito di condanna), ovverosia quello di evitare che il prolungarsi dei processi attraverso i successivi gradi di giudizio aumentasse il rischio di vedere prescritti i reati per i quali si procedeva, la riforma in parola, che a quella si sostituisce, si presenta con una soluzione molto più radicale. Mentre la riforma Orlando, in effetti, "concedeva" un tempo massimo di (ulteriori) tre anni per poter arrivare ad una sentenza definitiva di condanna, allontanando per un po' la "minaccia" della prescrizione, tali modifiche comportano il definitivo affrancamento da quel timore, poiché, una volta intervenuta la "sospensione" ex art. 159 c.p., i successivi gradi di giudizio potranno essere celebrati senza limiti di tempo, visto che quella sospensione (meglio, a questo punto, chiamarlo blocco) durerà fintanto che non si arriverà a sentenza definitiva. Dunque come è stato giustamente affermato la prescrizione del reato non potrà più maturare in appello o in cassazione (G.L. Gatta). Circostanza che, come da più parti si teme, influirà negativamente sulla lunghezza dei processi, fino a presagire veri e propri processi infiniti (non solo per coloro che sono stati condannati in primo grado, ma, paradossalmente anche per coloro che sono stati assolti), con evidente rischio di *vulnus* al principio della ragionevole durata degli stessi sancito dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 Cedu.

## TRASPARENZA DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

Molte le disposizioni in tema di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici, volte principalmente a garantire la pubblicità e la tracciabilità di tutti i finanziamenti ricevuti ed alla diffusione di una serie di informazioni relativi alla "storia" professionale e giudiziaria dei candidati alle competizioni elettorali.

Nello specifico, anche se in maniera sintetica:

– all'art. 1, comma 11, si prevede un automatismo per cui, attraverso l'elargizione di contributi in denaro (o altre forme di sostegno di valore equivalente) che superino i 500 euro annui per soggetto erogatore a favore di partiti, movimenti politici, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco per le elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei soggetti erogatori; contestualmente viene fatto divieto ai partiti ed agli altri soggetti politici di ricevere tali forme di contributi da parte di soggetto erogatore che si dichiara contrario alla pubblicità dei propri dati; tutte le informazioni relative a tali elargizioni (entità, soggetto erogatore, valore della prestazione) devono essere raccolte, entro il mese solare successivo alla loro percezione, in apposito registro custodito presso la sede legale del partito o del movimento politico. Tali dati devono essere inoltre inseriti nel rendiconto di cui all'art. 8, l. 2 gennaio 1997, n. 2 e pubblicati in un proprio sito internet istituzionale. Tali obblighi non si applicano nel caso di attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione ed alle iniziative del partito o del movimento politico;

- all’art. 1, comma 12, viene fatto divieto, ai partiti e movimenti politici ed alle liste di cui al comma precedente, di ricevere contributi ed altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia; è fatto inoltre divieto di elargizione alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto;
- i contributi ricevuti in violazione di tali divieti non sono ripetibili e devono essere versati alla cassa delle ammende, di cui all’art. 4 l. 9 maggio, 1932, n. 547 (art. 1, comma 13);
- ai commi 14 e 15 sono previsti obblighi di pubblicazione del curriculum vitae ed il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale dei candidati a qualunque competizione elettorale (con esclusione di quelle relative ai comuni con meno di 15.000 abitanti), sia sul sito internet dei partiti e movimenti politici, sia su quello istituzionale dell’ente cui si riferisce la consultazione elettorale ovvero del Ministero dell’interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
- ai sensi dell’art. 1, comma 16, i partiti ed i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all’art. 8 l. 2 gennaio 1997, n. 2 (e tutta la documentazione allegata) alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’art. 9, comma 3, l. 6 luglio 2012, n. 96;
- vengono apportate (art. 1, comma 17, lett. *a*) e *b*) alcune modifiche al d.l. 28 dicembre 2013, n. 149 («Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore»): in particolare viene abbassata da 5.000 a 500 euro l’anno la soglia massima dell’importo ricevuto che comporta l’obbligo di inserimento nella dichiarazione patrimoniale o di reddito che i partiti sono tenuti a presentare presso l’Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica; lo stesso limite viene individuato per l’inserimento obbligatorio del soggetto erogatore nell’apposito elenco da trasmettere alla Presidenza della Camera dei Deputati;
- ai partiti ed ai movimenti politici vengono equiparati, mediante la sostituzione dell’art. 5, comma 4, d.l. n. 149 del 2013 le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi siano nominati o composti da soggetti di natura politica (art. 1, comma 20);
- infine, ai commi 21, 22, e 23 vengono previste una serie di sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di violazione agli obblighi ed ai divieti contemplati nelle disposizioni precedenti.